

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1376-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del Protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla Riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — L'Atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, firmato a Madrid il 13 settembre 1983 da venticinque Stati, sotto l'egida dell'ONU, si prefigge di sviluppare e promuovere la cooperazione internazionale nel campo della ricerca per usi pacifici di alcune discipline scientifiche.

Tale Atto prevede e disciplina:

a) gli organi del Centro (comitato dei governatori, consiglio dei consiglieri scientifici, segretariato);

b) le risorse finanziarie e i relativi oneri a carico degli Stati membri;

c) i privilegi e le immunità dell'organismo internazionale;

d) i diritti di proprietà intellettuale legati all'attività di ricerca del Centro;

e) le sedi principali del Centro e la rete dei centri affiliati.

Il Centro viene articolato in due componenti scientifiche principali, come proposto dall'Italia nella fase del negoziato, di pari livello ed importanza per assicurare un sistema integrato nell'attività di ricerca al quale potranno affiliarsi centri ed istituti universitari e scientifici degli Stati aderenti, in modo da consentire un utile interscambio di conoscenze ed esperienze.

Per queste due componenti, le sedi sono state stabilite in Italia (Trieste) e in India (Nuova Delhi) con apposito protocollo firmato a Vienna nell'aprile del 1984.

Il lavoro di ricerca nelle predette sedi verrà svolto da gruppi di ricercatori e i relativi programmi di ricerca applicata saranno soggetti alla supervisione degli organi comuni del Centro.

La complementarità dei programmi e l'intercorrelazione degli schemi di lavoro consentiranno anche di poter favorire la crescita autonoma dei Paesi in via di sviluppo.

L'impegno finanziario dell'Italia verrà sostenuto accedendo a due fondi di provvista. In particolare:

a) il consorzio dell'area di ricerca di Trieste sosterrà le spese occorrenti per il

funzionamento della sede di Trieste stessa per i primi cinque anni con uno stanziamento di lire 28.270 milioni;

b) lo Stato interverrà con fondi della legge n. 38 del 1979 per un importo pari a lire 33.000 milioni per i primi cinque anni.

È prevista la costruzione di un nuovo edificio e la ristrutturazione di due edifici per l'attività del Centro a Trieste con uno stanziamento da parte del FIO di lire 7.225 milioni.

I programmi di ricerca di base saranno indirizzati alla genetica dei micro-organismi, all'ingegneria genetica dei procarioti, alla coltura di cellule *in vitro* e ad altri specifici ed interessanti settori.

Gli indirizzi della ricerca applicata svolta presso la sede italiana prioritariamente riguarderanno il campo industriale ed energetico. Verrà inoltre assicurato un continuo interscambio tra ricerca e produzione.

Dopo l'entrata in vigore dell'Atto, l'Italia perverrà ad un accordo con il Centro per disciplinare i privilegi e le immunità per la sede di Trieste.

Fino ad oggi, l'Atto costitutivo è già stato firmato dai seguenti Stati: Afghanistan, Argentina, Bolivia, Bulgaria, Bhutan, Cile, Cina, Congo, Cuba, Egitto, Ecuador, Grecia, India, Indonesia, Italia, Jugoslavia, Kuwait, Marocco, Mauritania, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Perù, Panama, Senegal, Spagna, Sudan, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Venezuela, Vietnam, Zaire, ed è stato ratificato dall'Iraq.

Il Protocollo è stato firmato da: Afghanistan, Argentina, Bulgaria, Bhutan, Cile, Cuba, Grecia, India, Italia, Jugoslavia, Iraq, Marocco, Mauritania, Mauritius, Messico, Panama, Perù, Senegal, Trinidad e Tobago, Venezuela e Vietnam.

Stanti le positive finalità nel campo della ricerca che caratterizzano l'Atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

VELLA, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

11 novembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il Protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla Riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Atto costitutivo.

Art. 3.

Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Centro, allorchè questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dal Centro nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 6.765.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.